



(da www.servizi-legali.it)

Il tribunale di Aosta, quale giudice del lavoro in sede collegiale, ha accolto il ricorso della locale Usl, revocando l'ordinanza del giudice monocratico del lavoro, Dott. Eugenio Gramola, che aveva precedentemente accolto l'istanza di una dipendente USL cui era stato revocato, a decorrere dall'inizio del 2012, il regime di part time in vigore dal lontano 2007. Si trattava, in vero, d'un part time particolare, in quanto la dipendente lavorava un anno sì e un anno no. Per i giudici, però, non è stata questa circostanza a giustificare la revoca del part time in forza dell'art. 16 del c.d. "collegato lavoro" ma il fatto che non fossero sufficientemente chiari gli interessi e le attività che la ricorrente avrebbe svolto e curato nel periodo non lavorativo.